**DL Rilancio. DURC: scadenza validità 15 giugno**

Nota operativa INAIL e Messaggio INPS

L’INPS e l’INAIL hanno fornito chiarimenti in merito alla validità del DURC a seguito delle modiche apportate sul tema dal Decreto legge cd. “Rilancio”.

In particolare si segnala che:

• l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge “Cura Italia”, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020**”;

• il DURC rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione;

• la legge n. 27/20, di conversione del decreto legge “Cura Italia” aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

• l’articolo 81, comma 1, del decreto legge “Rilancio”, ha nuovamente modificato l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto legge “Cura Italia”, convertito in legge n. 27/20, aggiungendo infine le parole “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

Pertanto il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è ora il seguente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

I documenti INAIL e INPS, **in allegato**, ricostruiscono l’evoluzione normativa sul tema viste le numerose modifiche intervenute.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria

Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

Pubblicato il 27/05/2020